

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2980 del 13/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CIMA SPA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3108 del 13/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno tredici GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CIMA SPA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 24.6.2009 con cui la Provincia di Piacenza ha autorizzato la ditta CIMA SPA, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica degli impianti per l'attività di officina e costruzioni meccaniche svolta in Comune di Piacenza, via Orsina n. 33 – via Lucca n. 10/12 - via Marcheselli n. 10/12 e n. 11; detta autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con atto autorizzatorio unico finale n. 51949 del 17.7.2009;
2. nota del 6.4.2018 n. 39611 (prot. Arpae n. 5697 del 6.4.2018) con cui il SUAP del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale prodotta dalla ditta CIMA spa relativamente all'attività di "lavori di meccanica generale" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza e costituito dalle unità locali di via Orsina n. 33 (unità produttiva A), via Lucca n. 10/12 (unità produttiva B), via Marcheselli n. 13 (unità produttiva C), via Marcheselli n. 10/12 (unità produttiva D) e via Marcheselli n. 9/11 (unità produttiva E);
3. la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del 10.5.2018 del SUAP (prot. Arpae n. 7540 del 10.5.2018);

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, viene dichiarato che non sono intervenute modifiche rispetto alla situazione già autorizzata con la DD n. 1135/2009;
- viene ricordata la disattivazione dell'emissione E6 (unità produttiva B) e dell'emissione E1 (unità produttiva D);
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio di impianti/attrezzature e dai processi produttivi (relativi all'attività produttiva B) vengono trattate mediante un sistema costituito da una vasca di raccolta, un decantatore e da un separatore oli con filtro a coalescenza;
- le acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapitano in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche e meteoriche;
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- lo scarico era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 29/01/2014, P.G. ° 6525;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Comune di Piacenza del 30.5.2018 n. 61396 (prot. Arpae n. 8755 del 30.5.2018) di trasmissione della D.D. n. 746 del 28.5.2018, con la quale il Comune autorizza lo scarico di acque reflue industriali in fognatura e formulava parere favorevole per le emissioni in atmosfera e riteneva congrua la valutazione di impatto acustico alla zonizzazione comunale vigente;
- il parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 18.5.2018, prot. n. 50781 (prot. Arpae n. 8099 del 18.5.2018) con la quale fa presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 5.6.2018, prot. n. 9076;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CIMA S.p.A.;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CIMA S.p.A. (CF 01230610196) - avente sede legale in Comune di Milano (MI), Piazzale Libia n. 2 - per l'attività di lavori di meccanica generale svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza e costituito dalle unità locali di via Orsina n. 33 (unità produttiva A), via Lucca n. 10/12 (unità produttiva B), via Marcheselli n. 13 (unità produttiva C), via Marcheselli n. 10/12 (unità produttiva D) e via Marcheselli n. 9/11 (unità produttiva E). La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
 - la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

UNITA' PRODUTTIVA A – VIA ORSINA N. 33

EMISSIONE N. E1 GRIGLIATO ASPIRANTE CON FILTRAZIONE A SECCO

Portata massima	26000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	3	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 GRIGLIATO ASPIRANTE CON FILTRAZIONE A SECCO

Portata massima	26000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	3	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SALDATURA

Portata massima	1800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- f) le operazioni di verniciatura ed appassimento devono essere svolte negli appositi impianti, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si generano e di un idoneo sistema di filtrazione a secco del materiale particolare, munito di presso stato differenziale per il controllo dell'efficienza del filtro medesimo; fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 ed E2 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni;
- g) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- h) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia) pari a 10 kg/g, per un'emissione annua di COV pari a 900 Kg/anno.

Il consumo medio è calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto j));

- i) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso;
- j) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura (E1 ed E2), i consumi di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'unità produttiva; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;

UNITA' PRODUTTIVA B – VIA LUCCA N. 10/12

EMISSIONE N. E1 GRIGLIATO ASPIRANTE CON FILTRAZIONE A SECCO

Portata massima	26000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	3	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 GRIGLIATO ASPIRANTE CON FILTRAZIONE A SECCO

Portata massima	26000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	3	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SALDATURA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 SALDATURA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 SALDATURA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo

con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;

- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E3, E4 ed E5 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- f) le operazioni di verniciatura ed appassimento devono essere svolte negli appositi impianti, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si generano e di un idoneo sistema di filtrazione a secco del materiale particellare, munito di presso stato differenziale per il controllo dell'efficienza del filtro medesimo; fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 ed E2 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni;
- g) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- h) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia) pari a 20 kg/g, per un'emissione annua di COV pari a 1800 Kg/anno. Il consumo medio è calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto j);
- i) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso;
- j) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura (E1 ed E2), i consumi di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'unità produttiva; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;

UNITA' PRODUTTIVA C – VIA MARCHESELLI N. 13

EMISSIONE N. E3 SALDATURA

Portata massima	1800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 SALDATURA

Portata massima	1800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E3 ed E4 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

UNITA' PRODUTTIVA D – VIA MARCHESELLI N. 10/12

EMISSIONE N. E2 SALDATURA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SALDATURA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;

- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E2 ed E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

UNITA' PRODUTTIVA E – VIA MARCHESELLI N. 9/11

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI TAGLIO PANTOGRAFO

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI TAGLIO PANTOGRAFO

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
 - b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - d) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate nei precedenti punti;
 - e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
3. **di stabilire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali derivanti dall'unità produttiva B (via Lucca n. 10/12) il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura come indicato nell'allegato A2 dell'istanza di AUA) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i;
4. **di impartire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali derivanti dall'unità produttiva B (via Lucca n. 10/12), le seguenti prescrizioni:

- a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) il volume massimo annuo scaricabile è fissato in 400 mc;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato
- d) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo che:**

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni ad effettuare le emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura citate in premessa;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.